



REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

ART. 1 - Finalità e Compiti

1. L'Organo di Garanzia è costituito presso l'Istituto Comprensivo Nichelino I, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DPR n. 249 del 24 giugno 1998 e successive modifiche "Statuto delle Studentesse e degli Studenti".
2. Tale Organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere e assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.
3. La sua funzione, inserita nel quadro dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, è quella di esaminare i ricorsi presentati da uno o da entrambi i genitori o da chi esercita la patria potestà, in seguito all'erogazione di una sanzione disciplinare a norma di regolamento di disciplina.
4. Il funzionamento dell'Organo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia anche al fine di rimuovere situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.

ART. 2 – Composizione

1. Ai sensi dell'Art 5 c.1 del DPR 249/98, l'organo di garanzia dell'Istituto Comprensivo Nichelino I è composto:
 - dal Dirigente scolastico che lo presiede;
 - da due rappresentanti dei genitori, designati dal Consiglio d'Istituto, tra i genitori membri del Consiglio d'Istituto;
 - da due docenti, designati dal Consiglio d'Istituto, tra i docenti membri del Consiglio d'Istituto;
2. Sono inoltre nominati due membri supplenti (un docente e un genitore), che subentrano nei casi di temporanea impossibilità o di incompatibilità.
3. I componenti dell'Organo di Garanzia restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio di Istituto. La verifica della disponibilità dei membri dell'Organo di Garanzia avviene nella prima seduta ordinaria del Consiglio di Istituto all'inizio di ogni anno scolastico.
4. I genitori componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sia coinvolto il proprio figlio/a o studenti appartenenti alla classe del proprio figlio/a.
5. Gli insegnanti componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui siano coinvolti i propri studenti.
6. Nel caso si verifichi una di tali situazioni, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.
7. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti, designato dal Presidente.

ART. 3 - Modalità e Criteri di funzionamento generali

1. L'organo di Garanzia viene convocato dal Presidente.
2. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza, in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del

materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.

3. Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

4. L'organo si riunisce con almeno la metà dei membri.

ART. 4 - I ricorsi per le sanzioni disciplinari

1. Il ricorso avverso una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al Regolamento di disciplina può essere presentato da un genitore o entrambi i genitori o da chi esercita la patria potestà, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulino dallo stesso.

2. Il ricorso deve essere presentato in segreteria entro il termine prescritto di 15 giorni (quindici) dalla comunicazione della sanzione, come da DPR 249/98. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso presi in considerazione.

3. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.

4. Ricevuto il ricorso, il presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente o dell'Organo che ha irrogato la sanzione, della famiglia, del Consiglio di Classe, dello stesso Dirigente Scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato.

5. Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia.

6. L'Organo si riunisce e decide entro 10 giorni (dieci) dalla presentazione del ricorso.

7. L'Organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata.

8. La famiglia dell'alunno verrà informata di tale deliberazione mediante raccomandata a mano.

DELIBERA CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 09 DEL 21/05/2025